

**COMUNICAZIONE CONCERNENTE ALCUNI ASPETTI PROCEDURALI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI  
CONCENTRAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287**

L'articolo 16, comma 1 della legge 10 ottobre, n. 287 (recante *Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*) prevede che le operazioni di concentrazione, come definite dall'articolo 5 della legge, in caso di superamento delle soglie di fatturato previste, debbano essere preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato<sup>1</sup>.

L'articolo 16, comma 4 della legge dispone che l'Autorità, laddove ritenga che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata, proceda all'avvio dell'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della notifica o dal momento in cui ne abbia comunque conoscenza. Il successivo comma 7 dello stesso articolo prevede che l'Autorità possa avviare l'istruttoria dopo la scadenza di detto termine nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.

Con la presente *Comunicazione* l'Autorità, sulla scorta dell'esperienza maturata nell'applicazione della disciplina in materia di controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, intende fornire ai soggetti interessati alcune nuove indicazioni relative alla comunicazione delle operazioni di concentrazione.

L'Autorità avverte, innanzitutto, l'esigenza di instaurare una più ampia collaborazione con i soggetti interessati nella fase antecedente alla comunicazione formale delle operazioni di concentrazione.

In secondo luogo, l'Autorità si prefigge di realizzare un più ampio confronto con gli operatori del mercato in relazione alle operazioni di concentrazione formalmente comunicate.

In questa prima fase, l'Autorità ritiene che le previsioni di seguito illustrate debbano trovare applicazione, in via sperimentale, con riguardo alle sole operazioni di concentrazione in relazione alle quali risultino superate entrambe le soglie previste per l'obbligo di comunicazione preventiva dall'articolo 16, comma 1 della legge. L'Autorità

---

<sup>1</sup> Nei casi in cui non sia diversamente specificato, nel testo che segue si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni:  
«legge»: legge 10 ottobre 1990, n. 287 (recante Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1990, n. 240;  
«Autorità»: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di cui all'articolo 10 della legge.

si riserva tuttavia di rivedere periodicamente la tipologia di operazioni che possano essere interessate dalla presente Comunicazione.

La presente Comunicazione verrà pubblicata sul Bollettino e sul sito istituzionale dell'Autorità e troverà applicazione a partire dal 1 luglio 2005.

#### **A. LA FASE PRECEDENTE ALLA COMUNICAZIONE FORMALE DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE TRA IMPRESE**

L'esperienza maturata dall'Autorità nel corso degli anni dimostra come i soggetti interessati avvertano talvolta l'esigenza di un confronto con gli Uffici dell'Autorità già nella fase precedente alla comunicazione formale di un'operazione di concentrazione. D'altro canto, a seguito della comunicazione formale di operazioni di concentrazione, l'Autorità ha dovuto in diverse occasioni richiedere ai soggetti interessati informazioni integrative rispetto alla comunicazione formale originaria, con conseguente interruzione del termine di cui all'articolo 16, comma 4 della legge per la relativa valutazione.

Si ritiene pertanto opportuno individuare una procedura che, da un lato, consenta ai soggetti interessati di realizzare un confronto proficuo nella fase precedente alla comunicazione formale delle operazioni di concentrazione, dall'altro, limiti la necessità del ricorso da parte dell'Autorità alla interruzione del termine di legge con conseguenti vantaggi traducibili in una semplificazione dell'attività amministrativa ed in una maggiore tempestività del pronunciamento dell'Autorità.

In quest'ottica, gli Uffici dell'Autorità sono a disposizione dei soggetti interessati per discutere preliminarmente le eventuali problematiche connesse alla comunicazione formale delle operazioni di concentrazione, che detti soggetti intendano realizzare, a condizione che risultino superate entrambe le soglie previste per l'obbligo di comunicazione preventiva dall'articolo 16, comma 1 della legge.

I soggetti che intendano realizzare operazioni come sopra individuate, potranno sottoporre agli Uffici dell'Autorità, almeno quindici giorni prima della data prevista per la comunicazione formale e in vista della stessa, un documento informale che contenga preferibilmente le seguenti informazioni:

- indicazione dei soggetti che procedono all'operazione;
- breve descrizione delle modalità di realizzazione dell'operazione;
- indicazione dei mercati interessati dall'operazione;
- posizione delle parti nei mercati individuati;

- se l'operazione sia stata o debba essere sottoposta all'attenzione delle autorità competenti di altri Paesi.

Il documento informale presentato sarà oggetto di confronto con gli Uffici dell'Autorità secondo i tempi e le modalità da concordare con gli stessi in relazione alle eventuali problematiche connesse alla predisposizione della successiva comunicazione formale. Gli Uffici, inoltre, potranno già in questa fase procedere, se del caso, all'acquisizione di ulteriori informazioni.

La fase precedente alla comunicazione formale dell'operazione di concentrazione, con particolare riguardo ai contenuti del documento informale, sarà improntata alla massima riservatezza.

Al momento della presentazione del documento informale le imprese prendono atto del fatto che il termine di cui all'art. 16, comma 4 della legge inizierà a decorrere soltanto a partire dal ricevimento della comunicazione formale dell'operazione ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge, presentata secondo l'apposito *Formulario* e corredata di tutte le informazioni necessarie.

Si precisa, inoltre, che, data la natura sperimentale del nuovo sistema, l'attuazione della fase preliminare sopra descritta non preclude all'Autorità la possibilità di richiedere, laddove necessario, ulteriori informazioni ai sensi dell'art. 16, comma 7 della legge.

#### **B. INFORMATIVA AL MERCATO IN MERITO ALLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE FORMALMENTE COMUNICATE**

L'Autorità, in vista dell'adozione delle decisioni di cui all'art. 16, comma 4 della legge, ritiene che debba essere realizzato un più ampio confronto con il mercato in relazione alle operazioni di concentrazione, formalmente comunicate ai sensi dell'art. 16 comma 1 della legge, che comportino il superamento di entrambe le soglie previste per l'obbligo di comunicazione preventiva dall'articolo 16, comma 1 della legge.

In questa prospettiva l'Autorità provvederà alla pubblicazione sul proprio sito *internet* ([www. agcm. it](http://www.agcm.it)) di un avviso relativo all'avvenuta comunicazione ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge, delle operazioni sopra indicate. A tal fine, sarà necessario che le imprese interessate forniscano, all'atto della presentazione della comunicazione formale, il preventivo assenso alla pubblicazione dell'avviso.

L'avviso, volto a sollecitare eventuali osservazioni di terzi, conterrà l'indicazione dei nomi e della sede delle parti dell'operazione, la descrizione sintetica delle modalità di realizzazione della stessa, l'indicazione dei settori economici interessati e la posizione detenuta dalle parti negli stessi.

I terzi interessati avranno la possibilità di presentare eventuali osservazioni all'Autorità entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'avviso.